



## **CITTA' DI CASSANO MAGNAGO**

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 3.03.1995

Modificato con deliberazione di C.C. n. 36 del 24.03.2003

Modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 31.03.2006

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

### Art. 2

#### Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Cassano Magnago sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del Decreto Legislativo 507/1993.

### Art. 3

#### Classificazione de Comune per la determinazione delle tariffe

Ai sensi dell'art 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune è classificato nella classe 4.

### Art. 4

#### Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 507/1993 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

Tipologie:

Affissione pubblica - Insegna - Sorgente luminosa - Cartello - Manifesto - Striscione, locandina o stendardo - Segno orizzontale reclamistico - Impianto di pubblicità - Pubblicità effettuata con veicoli.

Definizioni:

Per **affissioni pubbliche** si intendono le esposizioni di manifesti avvisi o fotografie effettuati normalmente a cura del Comune o dei suoi aventi causa in spazi di proprietà o riservati al Comune stesso.

E' da considerarsi "**insegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce con funzione di identificazione del luogo di esercizio della attività economica. Può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta.

E' da qualificare "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce "**cartello**" quel manufatto bifacciale/monofacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si considera "**manifesto**" l'elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, affisso su apposita tabella, su strutture murarie o su altri supporti.

Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

Si considera **“striscione, locandina o standardo”** l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

E’ da considerare **segno orizzontale reclamistico** la riproduzione su superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici

E’ da qualificare **“impianto di pubblicità”** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definiscono:

**“pubblicità ordinaria con veicoli”** la pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato;

**“pubblicità con veicoli dell’impresa”** la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Per l’effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli articoli 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Quantità:

La quantità sarà definita tramite il piano generale degli impianti pubblicitari previsto dal successivo articolo 5.

## Art. 5

### Piano generale degli impianti

In esecuzione del disposto del terzo comma dell’art. 3 del Decreto Legislativo 507/1993 la realizzazione del piano generale degli impianti e della corretta attuazione delle norme tecniche ivi previste è affidata all’ufficio tecnico.

A tale scopo sono fissati i seguenti criteri:

- analisi delle esigenze effettive degli operatori commerciali sulla scorta del pregresso andamento della richiesta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla base di una previsione futura della domanda;
- individuazione delle quantità di superficie da destinare alle pubbliche affissioni nella misura di non meno di 12 mq. per 1000 abitanti;
- individuazione dei punti per la collocazione di impianti pubblicitari e impianti per le pubbliche affissioni nel rispetto delle leggi vigenti;
- caratteristiche tipologiche dei materiali e degli impianti che siano conformi e rispettosi dei valori architettonici ed urbanistici;
- individuazione delle aree di posizionamento di materiali pubblicitari di arredo e di materiale parapetonale;
- individuazione dei posti per l’installazione di frecce segnaletiche di aziende, imprese.

## Art. 6

### Provvedimento per l’installazione di mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, di cui all’art. 4 del presente regolamento, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere

- a) l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio Tributi sentito l'ufficio Tecnico e l'ufficio di Polizia Municipale, che devono esprimere il loro parere entro 10 giorni, concede, o nega motivandolo, il rilascio dell'autorizzazione.

#### Art. 7 Limitazioni e divieti

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora in un raggio di 70 metri dalla zona ospedaliera, case di riposo, biblioteche, e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

Altre limitazioni potranno essere introdotte dal Sindaco mediante emissione di apposita ordinanza laddove motivi di pubblico interesse lo richiedano.

#### Art. 8 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile .

### CAPO III — IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

#### Art 9 Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

## Art. 10 Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## Art 11 Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

## Art 12 Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono stabilite con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

## Art 13 Affissioni dirette

Il Comune di Cassano Magnago stabilirà, tramite piano generale, la superficie complessiva da destinare per gli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art 12, commi 1 e 4 del Decreto Legislativo 507/1993.

## Art 14 Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all'art 10 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lvo 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## Art 15 Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per la fattispecie di cui agli art 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 4 del Decreto Legislativo 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

## Art. 16 Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nei termini di novanta giorni.

## Art. 17 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del Decreto Legislativo 507/1993.

## Art. 18 Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, organizzazioni sindacali ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche e sindacali, religiose, culturali, sportive e filantropiche, da chiunque realizzate;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 19  
Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo quadrato di superficie.

CAPO III — SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20  
Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, come meglio specificato all'art. 4 del regolamento.

Art. 20 Bis  
Suddivisione del territorio comunale in categorie

Agli effetti dell'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni di carattere commerciale le località del territorio comunale sono divise in due categorie (categoria normale e categoria

speciale). La suddivisione di cui sopra viene riportata - quale parte integrante - nell'allegato "A" al presente regolamento.

Le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in località ricomprese nella categoria speciale, sono soggette ad una maggiorazione della tariffa normale determinata annualmente dalla Giunta Comunale nel limite del centocinquanta per cento.

## Art. 21 Superficie degli impianti

Il Comune di Cassano Magnago è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 240 (mm. 12 per ogni mille abitanti).

Il 10% degli spazi totali delle superfici destinate dal Comune alle affissioni di carattere non commerciale è riservato per l'affissione dei manifesti dei soggetti di cui all'art. 20 del D.L.vo 507/1993 in regime di esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni;

Gli spazi destinati ad annunci mortuari derogano da quanto sopra e non sono sottoposti alle limitazioni di cui al presente articolo;

Il 15% degli spazi totali è destinato alle affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale o comunque prive di rilevanza economica;

Il 75% degli spazi totali è destinato alle affissioni di natura commerciale;

Si applicano le previsioni di cui all'art. 21 bis del regolamento in merito alle superfici degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

## Art. 21-bis Impianti per affissioni dirette

Nell'ambito del territorio comunale è consentita l'attribuzione di spazi a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette per una superficie espositiva non superiore al 20 per cento di quella destinata ad affissione di natura commerciale sugli impianti affissionali pubblici.

L'installazione dei relativi supporti o impianti verrà autorizzata nell'osservanza delle disposizioni del Codice della strada e relativo regolamento di attuazione nonché del Piano generale degli impianti pubblicitari.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione può essere attivata:

- a) a seguito di domanda spontanea di ditta o società diversa dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- b) a seguito di proposta del responsabile dell'Area Territorio.

La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente, potrà indicare vantaggi economici per il Comune anche sotto forma di beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio.

L'individuazione delle ditte o società specializzate in grado di fornire il servizio alle migliori condizioni di mercato avverrà, sentito il concessionario delle affissioni, con procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto di un disciplinare per la gestione degli impianti deliberato dalla Giunta comunale.

Qualora la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sia attivata ai sensi della lettera a) del comma 3, la stessa costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.

## Art. 21 -ter Spazi riservati

La richiesta di affissione per i soggetti di cui all'art. 20 del D.L.vo n. 507/1993 e successive modificazioni nei limiti degli spazi totali per l'affissione dei manifesti indicati nell'art. 21 del regolamento deve essere fatta dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti per i soggetti di cui al comma precedente.

Il Comune, o il Concessionario in caso di affidamento del servizio in concessione, non forniscono, a norma dell'art. 480 della Legge n. 311/2004, personale per l'affissione dei manifesti dei soggetti esenti.

L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

Per le modalità pratiche di accesso al servizio si rinvia all'articolo 21 quater del presente regolamento.

## Art. 21-quater Modalità per l'utilizzo degli spazi riservati

Il Comune, o il Concessionario del Servizio, deve tenere un registro cronologico destinato esclusivamente alle richieste di utilizzo degli spazi riservati di cui all'art. 21 ter del presente regolamento.

Tale registro fa fede ai fini dell'ordine temporale di utilizzo degli impianti. Pertanto le affissioni sono autorizzate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta di affissione.

All'uso degli spazi riservati si accede mediante una richiesta di affissione che dovrà, essere tenuta agli atti del Comune o del Concessionario, nella quale la persona fisica che intende procedere, anche materialmente, all'affissione deve indicare il soggetto di cui all'art. 20 del decreto n. 507/1993 per il quale procede.

Oltre a quanto indicato ai punti precedenti, la richiesta dovrà contenere il nome della persona che rappresenta i soggetti di cui al comma precedente, il numero dei manifesti che si intende affiggere e la durata.

La persona fisica dovrà, nell'ambito della richiesta, attestare di essere edotto sulla circostanza che la responsabilità per eventuali violazioni delle norme di cui al decreto n. 507/1993 e del presente regolamento sono ascrivibili al dichiarante stesso, nella sua qualità di autore materiale dell'affissione, non vigendo il regime di responsabilità, quantomeno solidale, dei soggetti di cui all'art. 20 del D.L.vo 507/1993.

Le sanzioni applicabili sono quelle di cui all'art. 28.

Il Comune o il Concessionario sulla base delle richieste individua gli impianti liberi e provvede a comunicare al richiedente l'ubicazione degli spazi per l'affissione tenendo conto dei limiti specificati nel comma successivo di cui al presente articolo.

Per poter ottimizzare l'utilizzazione degli spazi riservati, considerata la tipologia e la quantità degli stessi, si stabilisce che ogni soggetto, per singola tipologia di affissione, non può superare il numero di 11 (undici) fogli formato 70 \*100 cm e la durata massima di giorni 7 (sette). Lo stesso soggetto e la stessa tipologia di affissione non potrà ottenere più di due affissioni consecutive. La stessa tipologia di affissione non potrà ottenere più di due affissioni consecutive.

I limiti di cui al comma precedente possono essere annualmente rivisti entro il 31 marzo, mediante delibera di Giunta Comunale, in base ai flussi di utilizzo registrati l'anno precedente, al fine di armonizzare la domanda con le reali possibilità di fruizione verificatasì degli spazi riservati.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata immediatamente al soggetto richiedente l'affissione diretta.

Il Comune o il Concessionario non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati che debbono essere sostituiti a cura e spese del soggetto richiedente l'affissione.

La richiesta di affissione diretta è presentata almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno in cui il soggetto ritiene di esporre i manifesti e non prima di giorni dieci. Per manifesti la cui esposizione ha carattere d'urgenza, la richiesta di affissione può essere presentata lo stesso giorno dell'affissione.

Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni dirette.

Ogni impianto di cui alle tipologie dell'art. 21 ter è individuato da una cimasa di colore con il logo del Comune di Cassano Magnago e con un numero identificativo.

I criteri per la gestione degli spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni sono i seguenti:

- il soggetto esente, oltre che curare l'affissione, dovrà provvedere, alla fine del periodo di esposizione, a rimuovere i manifesti ed alla pulizia degli impianti utilizzati;
- l'affissione dovrà essere eseguita con uso di colla priva di soda caustica o altri additivi inquinanti, senza spandimento eccessivo;
- qualora si verifichi la circostanza di non disponibilità di impianti esenti dal pagamento delle pubbliche affissioni, l'affissione di manifesti dei soggetti esenti, su richiesta del soggetto medesimo, potrà avvenire negli spazi commerciali ma, in tale evenienza, l'affissione sarà soggetta al pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni a norma dell'art. 20 comma 1 bis del D. Lgs. 507/93;
- La superficie rimanente è destinata alle affissioni commerciali.

## Art. 22

### Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

## Art. 23

### Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

#### Art. 24

##### Riduzione del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lvo 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

#### Art. 25

##### Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrati ve;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati

#### Art 26

##### Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art 15 del presente regolamento per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

## CAPO IV — DISPOSIZIONI COMUNI

### Art 27

#### Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art 15 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

### Art 28

#### Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

### Art. 29

#### Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune in forma diretta.

In questo caso il funzionario responsabile della gestione dell'imposta di pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni, a cui sono attribuite le funzioni e i poteri di cui all'art 11 del D.Lvo 15.11.93 n. 507, deve essere scelto fra il personale dipendente dell'Amministrazione comunale avente qualifica non inferiore alla VII, fermo restando il rispetto dei profili professionali e delle mansioni di cui all'accordo di lavoro per il personale degli enti locali.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del DLgs 507/1993. In tal caso il concessionario subentra ai Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

### Arte 30 Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993, n 507.

Viene abrogato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 7 in data 15.1.1973 modificata con deliberazione consiliare n 10 dell' 11.2.1975.

### Art 31 Entrata in vigore

Il presente regolamento, un volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8 giugno 1990, n 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno 1° Gennaio 1996.

Le disposizioni del Capo I di Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

**ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

<b>Id</b>	<b>Codice</b>	<b>Slang_name</b>	<b>CENTRO</b>	<b>TABELLE</b>	<b>LUTTI</b>
100	199	Piazza ITALIA	C	0	0
107	239	Piazza LIBERTA'	C	2	2
213	81	Piazza S.GIULIO	C	0	0
216	231	Piazza S. MARIA	C	0	2
255	1	Piazza XXV APRILE	C	2	2
185	258	Piazzale RISORGIMENTO	C	0	0
228	250	Piazzale TOGLIATTI/LEGA LOMB.	C	5	0
61	73	Via A. COSTA	C	1	0
143	116	Via ALDO MORO	C	3	0
9	65	Via ALLENDE	C	0	0
56	37	Via ALVAROS COLOMBO	C	0	0
22	106	Via BOCCHERINI	C	0	0
23	174	Via BOITO	C	0	0
24	69	Via BONICALZA	C	15	2
32	151	Via BUOZZI	C	0	0
33	15	Via BUTTAFAVA	C	0	0
48	75	Via C. CATTANEO	C	0	0
40	80	Via CANTU'	C	0	0
42	105	Via CAPRERA	C	0	0
45	39	Via CARDUCCI	C	12	0
57	32	Via Cav. COLOMBO	C	6	0
50	55	Via CENTRALE VECCHIA	C	0	0
55	167	Via CINQUE GIORNATE	C	0	0
62	141	Via DA GIUSSANO	C	0	0
8	83	Via DANTE ALIGHIERI	C	0	0
64	51	Via DE AMICIS	C	0	0
65	2	Via DE GASPERI	C	1	0
66	204	Via DEL BO	C	2	0
103	61	Via DEL LAVORO	C	0	0
1	4	Via DELL'ACQUA	C	0	0
47	99	Via DON CASTIGLIONI	C	0	0
154	117	Via DON ORIONE	C	1	1
203	127	Via DON STURZO	C	0	0
72	161	Via DUBINI	C	3	0
86	94	Via GALILEI	C	0	0
87	14	Via GALVANI	C	0	0
88	21	Via GARIBALDI	C	5	1
92	135	Via GIOVANNI XXIII	C	1	0
94	158	Via GOITO	C	0	0
98	172	Via GRANDI	C	1	0
105	248	Via LEONCAVALLO	C	0	0
110	62	Via LUINI	C	0	0
111	74	Via MAGENTA	C	0	0
116	54	Via MANZONI	C	0	0
118	92	Via MARCONI	C	0	7
121	140	Via MARSALA	C	0	0

124	8	Via MATTEOTTI	C	1	0
126	44	Via MAZZINI	C	0	1
127	195	Via MAZZUCHELLI	C	0	0
153	85	Via OLIVA	C	0	0
158	60	Via PADOVA	C	0	0
168	150	Via PERO	C	2	0
169	187	Via PESCHIERA	C	1	0
178	163	Via PORTA	C	0	0
181	129	Via QUADRO	C	0	0
182	25	Via QUATTRO NOVEMBRE	C	8	0
183	210	Via REDIPUGLIA	C	1	0
186	113	Via ROMA	C	0	0
189	180	Via ROSNATI	C	0	0
205	36	Via S. AGOSTINO	C	0	0
214	43	Via S. GIULIO	C	9	2
217	86	Via S. MARIA	C	0	0
218	152	Via S. MAURIZIO	C	0	0
201	98	Via SOLFERINO	C	1	0
235	119	Via TRIESTE	C	0	0
241	189	Via VALLAZZA	C	0	0
244	67	Via VENEGONI	C	0	3
245	20	Via VERDI	C	8	0
248	9	Via VISCONTI	C	1	0
250	207	Via VITTORIO VENETO	C	0	3
252	40	Via VOLTA	C	9	0
184	122	Viale DELLE RIMEMBRANZE	C	0	0
41	240	Vicolo CAPPELLARI	C	0	0
46	0	Vicolo CASTELLO	C	0	0
60	0	Vicolo CORONA	C	0	0
10	10	Vicolo DELL'ANGELO	C	0	0
135	0	Vicolo MONASTERO	C	0	0
156	246	Vicolo OSCURO	C	0	0
187	168	Vicolo RONCHI	C	0	0
208	253	Vicolo S. BERNARDINO	C	0	0
220	245	Vicolo S. ROCCO	C	0	0

